

REGOLAMENTO (CE) N. 1849/97 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1720/97⁽³⁾, ha fissato le modalità d'applicazione del suddetto regolamento;

considerando che gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1318/93 prevedono scadenze per la presentazione delle domande di partecipazione finanziaria presso l'organismo competente di ogni Stato membro e per la loro trasmissione alla Commissione;

considerando che, tenuto conto dei considerevoli mezzi finanziari stanziati nel 1997 per la promozione delle carni bovine di qualità, è opportuno, per scrupolo di buona gestione, stabilire nuove scadenze per la presentazione di altri programmi per il 1997; che pertanto occorre prorogare il termine per la presentazione delle domande per il 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1318/93 è modificato come segue. All'articolo 4, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

•Tuttavia:

- per il 1997, possono essere presentate nuove domande entro il 1° ottobre 1997;
- per il 1998, le domande possono essere presentate entro il 1° luglio 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 57.

⁽²⁾ GU L 132 del 29. 5. 1993, pag. 83.

⁽³⁾ GU L 242 del 4. 9. 1997, pag. 33.